

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2218 del 07/07/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Niagara S.r.l. di Poggio Renatico (FE). Prima modifica non sostanziale AIA n. 6299 del 30/10/2015 per esercizio installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2258 del 07/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Niagara S.r.l.** di Poggio Renatico (FE). **Prima modifica non sostanziale dell'AIA n. 6299 del 30/10/2015** per l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12.

## I L D I R I G E N T E

- Vista la comunicazione del 13/05/2016 di prima modifica non sostanziale dell'AIA n. 6299 del 30/10/2015 della Società Niagara S.r.l. in qualità di Gestore dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, trasmessa dal Portale Regionale IPPC in data 13/05/2016 con Prot. n. 22508 e assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/4831 del 16/05/2016, intesa ad ottenere la modifica del PMC dei sedimenti dello scolo Canali e della linea fanghi, la proroga dello studio di fattibilità per un concentratore e un gassificatore, la proroga della modifica della linea fanghi e l'installazione di un aspiratore nel capannone;
- Vista la nota del 18/05/2016, Prot. n. 7541, dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico con la quale ha comunicato che l'istanza di prima modifica non sostanziale dell'AIA non è inserita all'interno del Procedimento Unico D.P.R. 160/2010 e s.m.i. (assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/4994 del 19/05/2016);
- Vista la nota del 19/05/2016, Prot. n. 7679, del Comune di Poggio Renatico con la quale ha espresso nulla osta in merito all'istanza di prima modifica non sostanziale dell'AIA (assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/5133 del 23/05/2016);
- Vista la nota interna del 03/06/2016, PGFE/2016/5554, di ARPAE di Ferrara - Servizio Territoriale con la quale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito all'istanza di prima modifica non sostanziale dell'AIA;
- Vista la nota del 15/06/2016, Prot. n. 9436, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con la quale ha espresso parere favorevole in merito all'istanza di prima modifica non sostanziale dell'AIA (assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/6209 del 20/06/2016);
- Dato atto che, alla data di stesura del presente atto, non è pervenuto a questa Agenzia il parere richiesto all'AUSL di Ferrara con nota PGFE/2016/ 4970 del 18/05/2016;
- Ritenuto che sia comunque necessario provvedere alla redazione del presente atto al fine di rispettare i termini di cui all'Articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Richiamati l'atto di AIA n. 6299 del 30/10/2015 della Provincia di Ferrara dell'installazione in oggetto;
- Valutato di poter accogliere le modifiche richieste dal Gestore come non sostanziali;
- Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e in particolare il Titolo III-Bis della Parte Seconda "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- Vista la L.R. n. 21/2004 e s.m.i. "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- Vista la L.R. n. 9/2014 "*Legge comunitaria regionale per il 2015*" che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della Legge n. 56/2014, attribuisce alla Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente le funzioni amministrative relative alle AIA;
- Vista la D.G.R. n. 497/2012 "*Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico SUAP e procedimento AIA (IPPC) e le modalità di gestione telematica*";

- Vista la Sesta Circolare IPPC della Regione Emilia-Romagna, PG 2013/0016882 del 22/01/2013, *“Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA”*;
- Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03/05/2016;
- Vista la D.G.R. n. 1991/2003 *“Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22”*;
- Visto il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/2005;
- Vista la D.G.R. n. 1053/2003 e s.m.i. *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*;
- Vista la D.G.R. n. 286/2005, *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- Vista la D.G.R. n. 1860/2006, *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 286/2005”*;
- Visto il D.Lgs. n. 155/2010 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- Vista la D.G.R. n. 1180/2014 *“Adozione della Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) di cui al D.Lgs. 155/2010”*;
- Visto il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (P.T.R.Q.A.), approvato con D.C.P. nn. 26/12391 del 27/02/2008;
- Visto il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Poggio Renatico, adottato con D.C.C. n. 38 del 30/06/2010 e redatto in forma associata con i Comuni dell'Alto Ferrarese;
- Visto il D.M. del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*;
- Viste le D.G.R. n. 667/2005 *“Individuazione delle modalità di determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA”*, n. 1913/2008 *“Integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 del D.M. 24/04/08”*, n. 155/2009 e n. 812/2009 *“Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*;
- Vista la Legge n. 56/2014 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”*;
- Vista la L.R. n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* e in particolare l'art. 16 *“Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna”* che, attribuisce all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) le funzioni amministrative relative alle AIA;
- Vista la D.G.R. n. 2170/2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”*;

- Vista la D.G.R. n. 2173/2015 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- Vista la D.G.R. n. 2230/2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13/2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UMS). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della città metropolitana”*;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L.R. n. 13/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, dal 01/01/2016 è divenuta operativa la riunificazione in ARPAE delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. n. 13/2015;
- Dato atto che ai sensi dell’art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l’Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Premesso che il Gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente anche nel caso in cui non siano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni della presente autorizzazione, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore;
- Ritenuto di poter accogliere le richieste del Gestore di modifica non sostanziale dell’AIA;
- Ritenuto, pertanto, sulla base dell’istruttoria effettuata che si debba dar luogo all’aggiornamento dell’AIA, con i limiti e le prescrizioni riportate nel presente atto;
- Visto che il Gestore ha provveduto in data 13/05/2016 al versamento di euro 500,00 per le spese istruttorie del presente atto, ai sensi del D.M. 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*, e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.M.;
- Dato atto che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto senza preventivo assenso dell’Autorità Competente, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Dato atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia di Ferrara;
- Dato atto che le informazioni che l’ARPAE deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel *“Codice”* di cui l’interessato può prendere visione nel sito internet dell’Agenzia <http://www.arpa.emr.it>;
- Richiamata la disciplina dell’accesso, della pubblicità degli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Richiamate le Determinazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 *“Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo di ARPAE”*;

- Dato atto che, con contratto in data 30/12/2015 sottoscritto dal Direttore Generale di ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri l'incarico Dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della Determinazione del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ARPAE, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- Richiamata la nota del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ferrara PGFE/2016/2433 del 15/03/2016 che conferisce alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di Posizione Organizzativa "Sviluppo Sostenibile" con responsabilità tutte le attività e del procedimento amministrativo in materia di AIA;

## D I S P O N E

**Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 6299 del 30/10/2015**, rilasciata dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., **alla Società Niagara S.r.l.**, C.F. 01019420361 e P.I. 01465650388, con sede legale in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, in qualità di Gestore per **l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi** (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, , come sotto indicato:

- a) **di sostituire il Paragrafo A.1 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA 6299 del 30/10/2015, con il seguente Paragrafo A.1.

### **A.1 DEFINIZIONI**

#### **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che sia conforme ai requisiti della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento delle installazioni (mediante misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale). Un'AIA può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore. Nel caso in cui diverse parti di un'installazione siano gestite da Gestori differenti, le relative AIA sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

## **Installazione**

Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche se condotta da diverso Gestore.

## **Autorità competente**

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), ai sensi delle vigenti disposizioni normative, effettua le procedure relative all'AIA e a cui compete il rilascio, il riesame e le modifiche dell'AIA.

## **Autorità di controllo**

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Servizio Territoriale di Ferrara (ST), incaricata di partecipare e/o accertare la corretta esecuzione del piano di monitoraggio e controllo e la conformità dell'installazione alle prescrizioni contenute nell'AIA.

## **Gestore**

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12.

## **Emissione**

Lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.

## **Migliori Tecniche Disponibili (MTD) o Best Available Techniques (BAT)**

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'Allegato XI Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si intende per tecniche sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto, per disponibili le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli, e per migliori le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

## **Documento di riferimento sulle BAT (Bref)**

Documento pubblicato dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.

## **Conclusioni sulle BAT**

Un documento adottato secondo quanto specificato all'Articolo 13, Paragrafo 5, della Direttiva 2010/75/UE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di

un Bref riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

### **Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-Ael)**

Intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

### **Relazione di riferimento**

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell'Articolo 22, Paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE.

### **Ispezione ambientale**

Tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o dall'autorità di controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

- b) **di sostituire il Paragrafo C.3 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA 6299 del 30/10/2015, con il seguente Paragrafo C.3:

### **C.3 VALUTAZIONI DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA IPPC**

Vista la documentazione presentata dal Gestore.

Visti i documenti di riferimento sull'individuazione BAT di cui al **Paragrafo C.2.1.9.**

Visto il Piano di tutela delle acque della Regione Emilia Romagna (approvato il 21/12/2005).

Visto il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (approvato il 27/02/2008).



Considerate le valutazioni effettuate dal Gestore riguardanti le criticità ambientali e territoriali dell'installazione IPPC, la valutazione integrata degli impatti e il posizionamento di MTD e BAT.

Considerata la D.G.P. nn. 215/53697 del 20/06/2006 relativa ai criteri-indicazioni sui quali l'attività amministrativa della Provincia di Ferrara si regola in materia di IPPC.

Considerate le prescrizioni riportate nell'atto di AIA P.G. n. 94090/2011 e nelle relative successive modifiche non sostanziali dell'AIA medesima.

Considerati gli esiti della riunione del 27/08/2015 della Conferenza di Servizi relativi all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA P.G. n. 94090/2011.

Considerate le osservazioni scritte allo schema di AIA inviate dal Gestore alla Provincia il 23/10/2015.

L'Autorità Competente **approva l'assetto impiantistico proposto e autorizza l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi** (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, con una capacità massima di smaltimento (D8/D9) di rifiuti di **800 tonnellate/giorno (di cui al massimo 600 tonnellate/giorno di rifiuti pericolosi)** e una capacità massima istantanea di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi di **785 tonnellate**, alle condizioni riportate nel presente atto e con le seguenti **prescrizioni**:

1. Il Gestore dovrà presentare ad ARPAE un aggiornamento dello studio di fattibilità del 19/07/2012 (P.G. n. 71949/2012), in merito all'installazione di un impianto di concentrazione a triplice effetto e di un impianto di gassificazione delle emulsioni oleose, al fine di rivalutare l'eventuale modifica dei limiti dei parametri azoto e fosforo per lo scarico S3 in acque superficiali (limite di 1 mg/l per il parametro fosforo totale e il limite di 10 mg/l per il parametro azoto totale).
2. Il Gestore dovrà realizzare le linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi secondo quanto descritto nella documentazione tecnica del Gestore allegata alla comunicazione trasmessa dal Portale Regionale IPPC in data 25/10/2012 (Prot. n. 342625).
3. Il Gestore dovrà realizzare l'impianto di strippaggio e recupero dell'ammoniaca per la produzione di solfato d'ammonio secondo quanto descritto nella documentazione tecnica del Gestore allegata alle comunicazioni trasmesse dal Portale Regionale IPPC in data 14/08/2014 (Prot. n. 612547), in data 09/04/2015 (Prot. n. 1475) e in data 04/06/2015 (Prot. n. 6718) e dovrà realizzare i 4 nuovi serbatoi esterni fuori terra (capacità complessiva di 425 m<sup>3</sup>) di stoccaggio di rifiuti in ingresso e contestuale dismissione di un serbatoio esterno fuori terra da 30 m<sup>3</sup> di stoccaggio di rifiuti in ingresso, secondo quanto descritto nella documentazione tecnica del Gestore allegata alle comunicazioni trasmesse dal Portale Regionale IPPC in data 22/07/2015 (Prot. n. 33210).
4. Il Gestore dovrà collegare il nuovo scarico industriale (scarico S4) alla fognatura in pressione di Via Amendola, secondo le modalità operative concordate con il gestore di pubblica fognatura.
5. Sino alle valutazioni dell'aggiornamento dello studio di fattibilità di cui al precedente Punto 1, il Gestore deve rispettare, nei 2 pozzetti campionamento dello scarico S3, i limiti indicati nella colonna "*Scarico in acque superficiali*" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e i limiti dei parametri *Escherichia Coli* (valore limite 5.000 UFC/100 ml) e *Salmonelle* (assenza),

6. Dalla data di comunicazione dell'Autorità Competente delle valutazioni dell'aggiornamento dello studio di fattibilità di cui al precedente Punto 1, il Gestore deve rispettare, nei 2 pozzetti campionamento dello scarico S3, i limiti indicati nella colonna "*Scarico in acque superficiali*" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i limiti dei parametri Azoto Totale (valore limite 30 mg/l), *Escherichia Coli* (valore limite 5.000 UFC/100 ml) e *Salmonelle* (assenza) e gli eventuali limiti e parametri indicati nella comunicazione medesima.
7. Sino alla data di realizzazione dell'impianto di strippaggio e recupero dell'ammoniaca con annesso ampliamento del deposito preliminare (D15) rifiuti di cui al precedente Punto 3, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi che può essere sottoposto a deposito preliminare (D15) nell'installazione non può superare complessivamente le 390 tonnellate.
8. Dalla data di realizzazione dell'impianto di strippaggio e recupero dell'ammoniaca con annesso ampliamento del deposito preliminare (D15) rifiuti di cui al precedente Punto 3, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi che può essere sottoposto a deposito preliminare (D15) nell'installazione non può superare complessivamente le 785 tonnellate.
9. L'impianto di strippaggio e recupero dell'ammoniaca per la produzione di solfato d'ammonio dovrà essere gestito secondo quanto descritto nella documentazione tecnica del Gestore allegata alle comunicazioni trasmesse dal Portale Regionale IPPC in data 14/08/2014 (Prot. n. 612547), in data 09/04/2015 (Prot. n. 1475) e in data 04/06/2015 (Prot. n. 6718) e secondo le seguenti prescrizioni:
  - a) Le emissioni diffuse derivanti dall'impianto di strippaggio e recupero dell'ammoniaca dovranno essere captate e convogliate alla linea di trattamento emissioni gassose e gli eventuali colaticci e sversamenti accidentali devono essere recapitati nelle caditoie presenti ed essere avviati all'impianto di trattamento attraverso le relative linee di raccolta e collegamento.
  - b) I reflui in uscita dalla linea di produzione di solfato di ammonio dovranno essere avviati a trattamento interno nella linea trattamento biologico o dovranno essere accumulati nel nuovo serbatoio da 65 m<sup>3</sup> per il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi prodotti dell'impianto di strippaggio e recupero dell'ammoniaca (indicato con n. 62) in regime di deposito temporaneo, prima di un loro successivo trattamento presso impianti terzi autorizzati,
  - c) Il Gestore dovrà registrare i quantitativi annuali di solfato di ammonio prodotto.
10. Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee secondo quanto descritto nella documentazione tecnica inviata in data 14/09/2015 (P.G. della Provincia di Ferrara n. 61483 del 15/09/2015) e secondo le prescrizioni riportate al **Paragrafo D.3.1.8.**
11. Il Gestore dovrà mettere a regime le linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi di cui al precedente Punto 2.

- c) **di sostituire il Paragrafo D.1 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA 6299 del 30/10/2015, con il seguente Paragrafo D.1:

### **D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA**

Il Gestore ha comunicato l'attuazione dell'AIA P.G. n. 94090 del 21/11/2011 ed ha concluso gli adeguamenti riportati al Paragrafo C.3 dell'AIA medesima entro i termini ivi indicati, con l'eccezione dei punti 2 e 18 in quanto non ancora scaduti i relativi termini.

Il Gestore, a seguito della richiesta di modifica sostanziale dell'AIA P.G. n. 94090 del 21/11/2011, potrà effettuare le modifiche impiantistiche e gestionali richieste secondo quanto prescritto dal presente atto. Il relativo assetto dell'impianto, pur essendo allineato alle BAT e rispettando i requisiti della nuova Direttiva IPPC (DIR 2010/75/UE), richiede alcuni adeguamenti tecnico-gestionali. Il Gestore pertanto dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni di esercizio contenuti nel presente **Capitolo D** e le prescrizioni contenute nel **Paragrafo C.3**, rispettando per il resto quanto riportato nella documentazione presentata, compresi gli elaborati integrativi, secondo il seguente cronoprogramma:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>RIFERIMENTO</b>	<b>SCADENZA</b>
Aggiornamento studio di fattibilità modifica limiti scarico S3	Punto 1) Paragrafo C.3	30/06/2017
Realizzazione sistema di ripartizione linee fanghi	Punto 2) Paragrafo C.3	31/12/2016
Realizzazione impianto di strippaggio ammoniacca e ampliamento deposito preliminare (D15) rifiuti	Punto 3) Paragrafo C.3	31/12/2016
Collegamento nuovo scarico S4 alla fognatura pubblica	Punto 4) Paragrafo C.3	30/06/2017
Messa a regime linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi	Punto 11) Paragrafo C.3	30/06/2017

- d) **di sostituire il Paragrafo D.2.3 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA 6299 del 30/10/2015, con il seguente Paragrafo D.2.3:

### **D.2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA E INFORMAZIONI**

- a) Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell'installazione** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore, ai sensi dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà tempestivamente comunicarlo a ARPAE, AUSL e Comune, **entro 1 ora o comunque compatibilmente con la gestione dell'emergenza** mezzo PEC o fax.
- b) Il Gestore deve inviare annualmente, **entro il 30 aprile di ogni anno** e mediante il portale della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it/>), a ARPAE e Comune una relazione relativa all'anno solare precedente, conforme a quanto indicato nella Determina del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. 5249/2012, e che contenga tutti i dati relativi agli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D.3.1**). Tale relazione dovrà contenere un riassunto delle attività manutentive effettuate e delle variazioni impiantistiche e gestionali svolte rispetto all'anno precedente, un commento che

evidenzi le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo (ultimi 5 anni), valutando l'efficienza d'utilizzo delle risorse (idriche ed energetiche) e il trend degli impatti ambientali diretti (scarichi idrici, emissioni atmosferiche e sonore e rifiuti), utilizzando anche i relativi indici di performance ambientali, evidenziando le eventuali opportunità di riduzione del consumo di risorse e degli impatti ambientali e valutando, tra l'altro, il rispetto dei valori limite autorizzati e il posizionamento rispetto a MTD e BAT. Ai sensi del D.Lgs. 195/2005 "Accesso alle informazioni ambientali" e nell'ottica di trasparenza e comunicazione al pubblico, questa Agenzia renderà pubblica sul succitato portale informatico la relazione annuale. Al fine dell'accesso al pubblico, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 195/2005 e nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 29-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i Gestori dovranno eventualmente fornire all'Autorità Competente l'indicazione delle informazioni che "non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale o commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale...", e una versione digitale della relazione annuale priva di tali informazioni.

- c) Il Gestore deve comunicare a ARPAE e Comune, **entro 15 giorni dalla messa a regime**, la data di messa a regime delle linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi di cui al **Punto 2 del Paragrafo C.3.**
- d) Qualora il Gestore intenda cessare l'attività, deve tempestivamente comunicarlo a ARPAE, la quale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, a ARPAE, AUSL e Comune, il piano di dismissione e ripristino del sito secondo le specifiche indicate al **Paragrafo D.2.13.**
- e) **di sostituire il Paragrafo D.3.1 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA 6299 del 30/10/2015, con il seguente Paragrafo D.3.1:

### **D.3.1 AUTOCONTROLLI DEL GESTORE**

Relativamente ai campionamenti del Gestore, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza massima di 365 giorni di intervallo tra un controllo e l'altro, 180 giorni per semestrale, 120 giorni per quadrimestrale, 90 giorni per trimestrale, 60 giorni per bimestrale e 30 giorni per mensile: per questi intervalli è inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo (p.e. per condizioni meteoriche o altro), il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a ARPAE.

#### **D.3.1.1 Rifiuti in ingresso, Materie di servizio/ausiliarie e Prodotti**

- a) Il Gestore dovrà produrre prova documentale su supporto informatico, a disposizione degli Organi di controllo e stampabile all'occorrenza in sede di verifica, relativa ai **quantitativi annuali (t/anno) dei rifiuti in ingresso gestiti nell'installazione** (suddivisi per ogni Codice CER).
- b) Il Gestore dovrà produrre prova documentale su supporto informatico, a disposizione degli Organi di controllo e stampabile all'occorrenza in sede di verifica, relativa ai rapporti di prova delle **analisi effettuate sui rifiuti in ingresso**, ai fini della loro valutazione chimico-fisica prima delle operazioni di smaltimento.
- c) Il Gestore dovrà produrre prova documentale su supporto informatico, a disposizione degli Organi di controllo e stampabile all'occorrenza in sede di verifica, relativa ai **consumi**

**annuali (Kg/mese) delle materie di servizio/ausiliarie** (comprese le sostanze cancerogene/ teratogene/mutagene).

- d) Il Gestore dovrà registrare, a disposizione degli Organi di controllo, i **quantitativi annuali (kg/anno) di solfato di ammonio prodotto**.

### D.3.1.2 Bilancio energetico

Il Gestore dovrà produrre prova documentale su supporto cartaceo o informatico, a disposizione degli Organi di controllo e validata da documentazioni con valore di legge a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai **quantitativi annuali di energia elettrica (MWh/anno) prodotta e consumata**, ai **quantitativi annuali di gas naturale (m<sup>3</sup>/anno) consumato** (letture contatori) e ai **quantitativi annuali di gasolio consumato da Niagara S.r.l.** (stima o lettura contatore).

### D.3.1.3 Bilancio idrico

- a) Il Gestore dovrà produrre prova documentale a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai **quantitativi annuali (m<sup>3</sup>/anno) di acqua prelevata/recuperata all'interno dello stabilimento**, suddivisa tra acqua da pozzo prelevata (lettura contatore) e acqua meteorica recuperata (stima).
- b) Il Gestore dovrà registrare **in modo orario i dati relativi alla portata (m<sup>3</sup>/ora) dei reflui in uscita dagli scarichi S3 e S4**, determinati con misuratore di portata.
- c) Il Gestore dovrà inviare (in formato elettronico e mediante PEC) **trimestralmente al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara** (a partire dalla data di attivazione dell'AIA P.G. n. 94090 del 21/11/2011) e **al gestore del Servizio Idrico Integrato** (a partire dal mese successivo dall'attivazione dello scarico S4), un report relativo alla **portata (m<sup>3</sup>/ora) dei reflui in uscita dagli scarichi S3 e S4**.

### D.3.1.4 Emissioni in atmosfera

#### I. EMISSIONI CONVOGLIATE

- a) Per il monitoraggio dell'emissione in atmosfera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Il metodo di campionamento da utilizzare è quello UNI EN 13284-1:2003.
  2. I metodi di analisi da utilizzare per la verifica delle caratteristiche delle emissioni sono:

INQUINANTE	METODO DI ANALISI
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003
NO <sub>x</sub>	UNI EN 14792:2006, celle elettrochimiche
SO <sub>x</sub>	UNI EN 14791:2006, celle elettrochimiche
NH <sub>3</sub>	UNICHIM 632:1984
CO	UNI EN 15058:2006, celle elettrochimiche
COV	UNI EN 13649:2002
PORTATA	UNI EN 10169:2001

3. Il Gestore, in alternativa ai metodi di analisi indicati al precedente punto 2, potrà utilizzare anche altri metodi ufficiali diversi da quelli indicati, previa verifica dei metodi medesimi con ARPAE.
  4. Per tutti i parametri da monitorare non indicati al precedente punto 2 potranno essere utilizzati esclusivamente metodi ufficiali.
  5. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli riportati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare, ai sensi del Punto 2.3, gli autocontrolli con misure discontinue delle emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
  6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
- b) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, dell'**autocontrollo semestrale sull'emissione E1** (portata e concentrazioni inquinanti autorizzati al **Paragrafo D.2.4**).
  - c) Il Gestore dovrà predisporre una relazione che contenga le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati al **Paragrafo D.2.4**, da riportare nella relazione annuale.
  - d) Il Gestore dovrà eseguire e tenere a disposizione degli Organi di controllo, un **Calcolo/Stima annuale** delle emissioni di CO<sub>2</sub> con registrazione dei risultati ottenuti.

## II. EMISSIONI DIFFUSE

Nessun autocontrollo.

## III. EMISSIONI FUGGITIVE

Il Gestore dovrà mantenere aggiornato il piano di manutenzione e provvedere alla verifica periodica delle parti soggette a emissioni fuggitive, secondo quanto prescritto al **Paragrafo C.3**. Di tali interventi dovrà essere conservata prova documentale e tenute le registrazioni.

## IV. EMISSIONI ECCEZIONALI

Il Gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, del numero e della durata dei casi di emissioni eccezionali (per emergenze, per eventi eccezionali o incidentali, per anomalie di funzionamento), delle azioni adottate al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'atmosfera. Di tali interventi dovrà essere conservata prova documentale e tenute le registrazioni.

### **D.3.1.5 Scarichi idrici**

- a) Per il monitoraggio degli scarichi autorizzati dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I metodi di campionamento da utilizzare devono essere metodi ufficiali.
2. I campioni devono essere prelevati dal pozzetto di campionamento immediatamente a monte del punto di scarico (per lo scarico S3) e nel punto di controllo del campionatore sequenziale (per lo scarico S4).
3. I metodi di analisi da utilizzare per la verifica delle caratteristiche degli scarichi sono:

INQUINANTE	METODO	PRINCIPIO DEL METODO
ALLUMINIO	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3050B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
ARSENICO	Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005	Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
BARIO	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3090B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
BORO	Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005	Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
CADMIO	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3120B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
CROMO TOTALE	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3150B1	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
CROMO ESAVALENTE	Strumentale: APAT IRSA CNR 3150C	Determinazione spettrofotometrica con difenilcarbazide in UV-VIS

FERRO	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3160B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
MANGANESE	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3190B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
MERCURIO	Strumentale: APAT IRSA CNR 3200/A1	Determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi (cold vapor) previa riduzione a mercurio metallico con sodio boroidruro (AAS)
NICHEL	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3220B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
PIOMBO	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3230B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
RAME	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3250B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)
SELENIO	Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005	Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
STAGNO	1) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005 2) Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: APAT IRSA CNR 3280B	1) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) 2) Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettrometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (AAS)



ZINCO	Trattamento preliminare: APAT IRSA CNR volume 29:2003 3010A Strumentale: UNI EN ISO 17294-2:2005	Mineralizzazione acida a caldo (acido nitrico e acido cloridrico) e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
AZOTO AMMONIACALE	1) Metodo UNICHIM 2363/2009 A 2) APAT IRSA CNR 4030 A1	1) Metodo colorimetrico in kit 2) Metodo colorimetrico con indofenolo
C.O.D.	ISO 15705:2002	Ossidazione a caldo con bicromato e lettura spettofotometrica (metodo in kit)
CIANURI TOTALI	ISO 6703-1-2-3-1984	Metodo colorimetrico in kit, previa distillazione e formazione del composto colorato con Acido barbiturico -piridina
CLORO	ISO 7393-2	Metodo colorimetrico in kit al DPD
FOSFORO TOTALE	EN ISO 6878:2004	Metodo colorimetrico in kit
SOLFURI	ISO 10530-1991	Metodo colorimetrico in kit formazione di composto colorato con dimetil-p-fenilendiammina
IDROCARBURI TOTALI	APAT IRSA CNR 5160 B2 modificato	Il campione è acidificato con acido cloridrico 1:1 ed estratto con solvente dimer/trimer S316, purificato su colonna di gel di silice e determinato mediante spettrometria di assorbimento all' infrarosso FT-IR
FENOLI	Metodo interno (Journal of Chromatography A, 963 (2002) 137-148)	Derivatizzazione con aldeide acetica dei composti fenolici e analisi HS-SPME-GC/MS

4. Il Gestore, in alternativa ai metodi di analisi indicati al precedente punto 3, potrà utilizzare anche altri metodi ufficiali diversi da quelli indicati, previa verifica dei metodi medesimi con ARPAE.
  5. Per tutti i parametri non indicati al precedente punto 3 potranno essere utilizzati metodi ufficiali.
  6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
- b) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, degli **autocontrolli bimestrali sullo scarico S3** con la verifica dei parametri della colonna "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei parametri "Azoto Totale", "E. Coli" e "Salmonelle", tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
  - c) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, degli **autocontrolli bimestrali sullo scarico S4** con la verifica dei parametri della colonna "Scarico in rete fognaria" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
  - d) Il Gestore dovrà predisporre una relazione che contenga le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati al **Paragrafo D.2.5**, da riportare nella relazione annuale.

### D.3.1.6 Emissioni sonore

- a) Il Gestore per il monitoraggio delle emissioni sonore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Le rilevazioni strumentali devono essere eseguite secondo il D.P.C.M. 16/03/1998.
  2. Devono essere eseguiti nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto e in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno).
- b) Il Gestore, al fine di rispettare i limiti acustici di zona, dovrà eseguire **un monitoraggio fonometrico biennale (primo monitoraggio nell'anno 2015)** relativo alla verifica dei livelli di rumorosità presso il perimetro dell'installazione e presso i 4 recettori (**R1-R2-R3-R4**), sia per quanto concerne la zona stabilita dal PSC comunale (ambiente esterno) che per i valori limite differenziali di immissione (ambiente abitativo).
- c) Il Gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, dei risultati ottenuti delle campagne di monitoraggio acustico di cui alla precedente lettera b).
- d) Il Gestore dovrà predisporre una relazione (redatta in conformità della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004) che contenga le valutazioni in merito al rispetto o meno dei **limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997**, secondo le classi individuate dalla vigente zonizzazione acustica del Comune di Poggio Renatico, da riportare nella relazione annuale.

### D.3.1.7 Rifiuti prodotti

- a) Il Gestore dovrà registrare, su registro cartaceo (Registro di carico/scarico) o elettronico (SISTR) a disposizione degli Organi di controllo, i **quantitativi annuali (tonnellate/anno) dei rifiuti prodotti** dall'installazione (suddivisi per ogni Codice CER).
- b) In caso di produzione di rifiuti non pericolosi muniti di codice a specchio, il Gestore dovrà, al fine del mantenimento della classificazione di rifiuti non pericolosi, eseguire un'**analisi annuale** sui rifiuti muniti di codice CER a specchio per ricercare l'eventuale presenza delle sostanze pericolose "codici HP" (Regolamento UE n. 1357/2014) e tenere le risultanze a disposizione degli Organi di controllo.
- c) Il Gestore, **entro 15 giorni dalla data di messa a regime delle linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi**, dovrà eseguire **analisi trimestrali per la classificazione dei diversi fanghi in tipo 1 e di tipo 2** (suddivisi tra le varie sottocategorie prodotte), tenendo le risultanze a disposizione degli Organi di Controllo.

### D.3.1.8 Altri controlli / monitoraggi

#### I. STOCCAGGIO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Il Gestore dovrà **annotare con cadenza mensile**, su registri tenuti a disposizione degli organi di controllo, **le portate volumetriche**, misurate da contatori meccanici di portata, dei flussi in ingresso e in uscita dai serbatoi di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento della "Rete delle acque meteoriche piazzali".

#### II. EVAPORATORE-CONCENTRATORE (TC-RW)

- a) Il Gestore dovrà annotare su PLC di controllo o altro documento la tipologia di rifiuto trattato nella linea trattamento evaporazione-concentrazione (TC-RW), con indicazione della data.

- b) Il Gestore dovrà altresì conservare la registrazione dei controlli effettuati una volta al giorno per la determinazione della percentuale di acqua residua nel concentrato della linea TC.

### III. ANALISI SULLE ACQUE REFLUE STOCCATE NELLE VASCHE DI ACCUMULO 26 E 26/1

Il Gestore dovrà annotare sui registri, tenuti a disposizione degli organi di controllo, le analisi eseguite sulle le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione e stoccate nelle vasche di accumulo 26 e 26/1, al termine del riempimento delle stesse e prima del loro scarico.

### IV. SEDIMENTI DELLO SCOLO CANALI

Il Gestore dovrà eseguire il seguente piano di monitoraggio dei sedimenti dello Scolo Canali:

- a) Al fine di salvaguardare le caratteristiche qualitative dello Scolo Canali, s'individuano di seguito i punti di riferimento di un piano di monitoraggio dei sedimenti del corpo idrico:
- **P<sub>0</sub>** 500 m a monte dello scarico **S3**,
  - **P<sub>1</sub>** 50 m a monte dello scarico **S3**,
  - **P<sub>2</sub>** 10 m a valle dello scarico **S3**,
  - **P<sub>3</sub>** 80 m a valle dello scarico **S3**,
  - **P<sub>4</sub>** 50 m a monte del punto di scarico della Società SIPRO,
  - **P<sub>5</sub>** 50 m a valle del punto di scarico della Società. SIPRO.
- b) Dovrà essere eseguito un **monitoraggio annuale** dei sedimenti del canale, in contraddittorio con ARPAE, nei punti **P<sub>0</sub>**, **P<sub>2</sub>** e **P<sub>3</sub>**, con il prelievo di un **campione medio composito rappresentativo dei primi 50 cm di sedimento in ciascuno dei punti fissati**, con la determinazione dei parametri previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- c) Per i campionamenti il Gestore si dovrà attenere a quelli concordati con ARPAE.
- d) I campioni dovranno essere immediatamente posti in frigorifero (a 4° - 6° C) e inviati a laboratorio chimico certificato per la successiva analisi.
- e) I metodi di analisi da utilizzare per la verifica delle caratteristiche dei sedimenti sono:

INQUINANTE	METODO DI ANALISI
RESIDUO FISSO A 105°C	DM 13/09/1999 Metodo II.2
ANTIMONIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
ARSENICO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
BERILLIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
CADMIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
COBALTO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
CROMO TOTALE	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
CROMO VI	EPA 3060 A / EPA 7199
MERCURIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020

NICHEL	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
PIOMBO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
RAME	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
SELENIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
STAGNO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
TALLIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
VANADIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
ZINCO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
CIANURI (LIBERI)	KIT LANGE
FLUORURI	CNR IRSA 26 Quaderno 64 Metodo 14
BENZENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
TOLUENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
ETILBENZENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
PARA-XILENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
STIRENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
SOMMATORIA ORGANICI AROMATICI (BTEXS)	CALCOLO
BENZO (a) ANTRACENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (a) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (b) FLUORANTENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (k) FLUORANTENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (g,h,i) PERILENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
CRISENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,e) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,l) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,i) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,h) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,h) ANTRACENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
INDENOPIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI (IPA)	CALCOLO
CLOROMETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
DICLOROMETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
TRICLOROMETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
CLORURO DI VINILE	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,2-DICLOROETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,1 DICLOROETILENE	EPA 5035 + EPA 8260 B

TRICLOROETILENE	EPA 5035 + EPA 8260 B
TETRACLOROETILENE (PCE)	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,1-DICLOROETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,2-DICLOROETILENE	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,1,1-TRICLOROETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,2-DICLOROPROPANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,1,2-TRICLOROETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,2,3-TRICLOROPROPANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,1,2,2-TETRACLOROETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
TRIBROMOMETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,2-DIBROMOETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
DIBROMOCLOROMETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
BROMODICLOROMETANO	EPA 5035 + EPA 8260 B
NITROBENZENE	EPA 8270 D rev.4 2007
1,2-DINITROBENZENE	EPA 8270 D rev.4 2007
1,3-DINITROBENZENE	EPA 8270 D rev.4 2007
CLORONITROBENZENI	EPA 8270 D rev.4 2007
MONOCLOROBENZENE	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,2-DICLOROBENZENE	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,4 - DICLOROBENZENE	EPA 5035 + EPA 8260 B
1,2,4 - TRICLOROBENZENE	EPA 5035 + EPA 8260 B
METILFENOLO(O-, M-, P-)	EPA 8270 D rev.4 2007
FENOLO	EPA 8270 D rev.4 2007
2-CLOROFENOLO	EPA 8270 D rev.4 2007
2,4-DICLOROFENOLO	EPA 8270 D rev.4 2007
2,4,6 - TRICLOROFENOLO	EPA 8270 D rev.4 2007
PENTAFLOROFENOLO	EPA 8270 D rev.4 2007
ANILINA	EPA 8270 D rev.4 2007
O-ANISIDINA	EPA 8270 D rev.4 2007
M,P-ANISIDINA	EPA 8270 D rev.4 2007
DIFENILAMINA	EPA 8270 D rev.4 2007
P-TOLUIDINA	EPA 8270 D rev.4 2007
SOMMATORIA AMMINE AROMATICHE	CALCOLO
SOMMATORIA PCDD, PCDF (CONVERSIONE T.E.)	EPA 1613B 1994
PCB	M/C/MO/002/LM rev.4

- f) Il Gestore, in alternativa ai metodi di analisi indicati alla precedente lettera e), potrà utilizzare anche altri metodi ufficiali diversi da quelli indicati, previa verifica dei metodi medesimi con ARPAE.
- g) Per tutti i parametri non indicati alla precedente lettera e) potranno essere utilizzati metodi ufficiali.
- h) I risultati analitici (riferiti alla sostanza secca a 105 °C) devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti tabellari. Qualora i parametri della validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
- i) Nel caso in cui gli esiti analitici evidenzino che nel punto **P<sub>0</sub>** non vi siano superamenti dei limiti previsti dalla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e contestualmente che, sia nel punto **P<sub>2</sub>** che nel punto **P<sub>3</sub>**, vi siano valori superiori ai limiti previsti dalla medesima Tabella per uno o più parametri, anche diversi tra loro, il Gestore dovrà sostenere sia gli oneri del riescavo dello Scolo Canali, per una lunghezza dal punto **P<sub>1</sub>** fino al punto **P<sub>4</sub>** e per uno spessore massimo di 50 cm di sedimento, sia gli oneri dello smaltimento dei fanghi nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.
- j) Il Consorzio di Bonifica provvederà all'esecuzione dei lavori di escavo e smaltimento dei materiali asportati, per il tratto dal punto **P<sub>0</sub>** fino al punto **P<sub>5</sub>**, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 1204/2001 e presenterà al Gestore l'importo dei costi sostenuti per l'escavo del tratto **P<sub>1</sub> - P<sub>4</sub>**.
- k) Nel caso in cui gli esiti analitici evidenzino che nel punto **P<sub>0</sub>** vi siano superamenti dei limiti previsti dalla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sarà cura dell'ARPAE accertare le cause di tale situazione, provvedendo ad effettuare ulteriori campionamenti ed analisi compresi tra lo sbarramento, posto a circa 1.000 m a monte dello scarico S3, e il punto **P<sub>0</sub>**.
- l) Il Gestore dovrà provvedere a reperire idonea strumentazione ed eseguire i campionamenti in contraddittorio nel rispetto delle norme di sicurezza, anche con canale a regimentazione idraulica irrigua.
- m) Il Gestore dovrà concordare con ARPAE la data di campionamento dei sedimenti dello Scolo Canali.

#### V. FANGHI DELL'IMPIANTO BIOLOGICO

Il Gestore dovrà **monitorare settimanalmente** l'efficienza dei fanghi dell'impianto biologico, mediante valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, N-NH<sub>3</sub>, N-NO<sub>3</sub>, N-NO<sub>2</sub>, P-PO<sub>4</sub>, Fenoli, Aldeidi, Tensioattivi non Ionici, Tensioattivi Anionici, Ossigeno disciolto, Solidi totali, Solidi volatili, Solidi sospesi totali, Solidi sospesi volatili e aspetto microscopico, tenendo le risultanze a disposizione degli Organi di Controllo.

#### VI. BIOFILTRO

Il Gestore dovrà **registrare in continuo** su carta i valori del pH del letto e della temperatura d'esercizio del biofiltro e deve registrati gli interventi di manutenzione del biofiltro, tenendo le risultanze a disposizione degli Organi di Controllo.

### VII. IMMISSIONI (QUALITÀ DELL'ARIA)

Per la verifica la ricaduta delle sostanze immesse nell'ambiente (qualità dell'aria) dalla propria attività il Gestore dovrà eseguire, compatibilmente con le condizioni atmosferiche favorevoli, i seguenti controlli:

- a) Preliminarmente al monitoraggio dovranno essere determinati, mediante centralina microclimatica, direzione e intensità del vento, temperatura ambiente e pressione atmosferica.
- b) Al fine di verificare le immissioni generate in prossimità del perimetro industriale, s'individuano i seguenti punti di riferimento del piano di monitoraggio della qualità dell'aria:
  - I<sub>1</sub> angolo perimetrale posto a ovest dell'installazione,
  - I<sub>2</sub> angolo perimetrale posto a nord dell'installazione,
  - I<sub>3</sub> angolo perimetrale posto a est dell'installazione,
  - I<sub>4</sub> angolo perimetrale posto a sud dell'installazione.
- c) Dovrà essere eseguito il **monitoraggio mensile delle immissioni generate in prossimità del perimetro industriale**, in 2 punti opposti (I<sub>1</sub> - I<sub>3</sub> oppure I<sub>2</sub> - I<sub>4</sub>) dei 4 punti di riferimento di cui al precedente punto 1 secondo la direzione prevalente del vento, con la determinazione dei parametri SOV, fenoli, organo-clorurati, idrocarburi (alifatici ed aromatici), aldeidi, ammoniaca e odori, tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
- d) Nei mesi di **novembre, dicembre, gennaio e febbraio**, oltre ai parametri indicati al precedente punto 2, i campionamenti dovranno essere integrati con la determinazione dei parametri Polveri, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> e CO e dovranno avere una durata minima di 7 giorni.
- e) Per le metodiche analitiche da applicare ai campionamenti e per le relative strumentazioni inerenti le determinazioni quali-quantitative, il Gestore si dovrà attenere a quelle già concordati con ARPAE.
- f) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato finale. Qualora i parametri di validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.

### VIII. MONITORAGGIO SUOLO

Per la verifica della qualità del suolo il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) I punti di campionamento per il monitoraggio del suolo sono i 3 sondaggi denominati S1, S2 e S3, riportati nella planimetria dell'**Allegato 6 - "Planimetria sondaggi e piezometri"**.
- b) I sondaggi dovranno essere eseguiti secondo le specifiche tecniche definite nella nota del 14/09/2015 del Gestore (P.G. della Provincia di Ferrara n. 61483 del 15/09/2015).
- c) Per ognuno dei 3 punti di campionamento dovranno essere prelevati 3 campioni (campione 1 da p.c. a -1 m, campione 2 rappresentativo tra -1 m e -5 m, campione 3 rappresentativo della zona intermedia tra il campione 1 e il campione 2), per un totale di 9 campioni di terreno.
- d) I campioni dovranno essere immediatamente posti in frigorifero (a 4° - 6° C) e inviati a laboratorio chimico certificato per la successiva analisi.

- e) I parametri da monitorare su ogni campione e i metodi di analisi da utilizzare per la verifica delle caratteristiche del suolo sono:

<b>INQUINANTE</b>	<b>METODO DI ANALISI</b>
RESIDUO FISSO A 105°C	DM 13/09/1999 Metodo II.2
CADMIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
CROMO TOTALE	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
CROMO VI	EPA 3060 A / EPA 7199
MERCURIO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
PIOMBO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
ZINCO	UNI EN 13346 2002 / EPA 6020
FUORURI	CNR IRSA 26 Quaderno 64 Metodo 14
BENZENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
TOLUENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
ETILBENZENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
PARA-XILENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
STIRENE	EPA 5035A:2003 + EPA 8260C:2006
SOMMATORIA AROMATICI (BTEXS)	CALCOLO
BENZO (a) ANTRACENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (a) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (b) FLUORANTENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (k) FLUORANTENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
BENZO (g,h,i) PERILENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
CRISENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,e) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,l) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,i) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,h) PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
DIBENZO (a,h) ANTRACENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
INDENOPIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
PIRENE	EPA 3545A 2007 + EPA 3630 C 1996+ EPA 8270D 2007
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI (IPA)	CALCOLO
IDROCARBURI LEGGERI (C<12)	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C. 2006
IDROCARBURI PESANTI (C>12)	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C. 2006

- f) Il Gestore, in alternativa ai metodi di analisi indicati alla precedente lettera e), potrà utilizzare anche altri metodi ufficiali diversi da quelli indicati, previa verifica dei metodi medesimi con ARPAE.



- g) I risultati analitici (riferiti alla sostanza secca a 105 °C) devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti tabellari. Qualora i parametri della validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
- h) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, degli **autocontrolli decennali della stratigrafia del suolo (primo monitoraggio anno 2016)** nei 3 sondaggi di monitoraggio, tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
- i) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, degli **autocontrolli decennali sui campioni di suolo (primo monitoraggio anno 2016)**, tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
- j) Il Gestore dovrà predisporre una relazione che contenga, per i parametri monitorati, le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori delle C.S.C. riportati nella Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da riportare nella relazione annuale.

#### IX. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE (FALDA FREATICA)

Per la verifica della qualità delle acque sotterranee il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) I punti di campionamento per il monitoraggio delle acque sotterranee sono i 3 piezometri denominati PZ1, PZ2 e PZ3, riportati nella planimetria dell'**Allegato 6 - "Planimetria sondaggi e piezometri"**.
- b) I piezometri dovranno essere installati secondo le specifiche tecniche definite nella nota del 14/09/2015 del Gestore (P.G. della Provincia di Ferrara n. 61483 del 15/09/2015).
- c) A seguito della determinazione della direzione di deflusso della falda freatica, verrà identificato il piezometro da utilizzare come bianco di riferimento, ovvero quel piezometro ubicato a monte idrogeologico dell'area indagata che rappresenti le acque in ingresso al sito.
- d) Il campionamento sarà preceduto da una fase di spurgo a bassa portata che sarà prolungata sino alla stabilizzazione dei parametri torbidità, conducibilità elettrica, pH, potenziale redox e ossigeno disciolto.
- e) Il campionamento dovrà essere dinamico, con tecnica low flow.
- f) Per l'analisi dei metalli i campioni dovranno essere filtrati ( $\varnothing$  0,45  $\mu$ m) e acidificati ( $\text{HNO}_3$ ) in campo.
- g) I campioni dovranno essere immediatamente posti in frigorifero (a 4° - 6° C) e inviati a laboratorio chimico certificato per la successiva analisi.
- h) I parametri da monitorare su ogni campione e i metodi di analisi da utilizzare per la verifica delle caratteristiche delle acque sotterranee sono:

INQUINANTE	METODO DI ANALISI
CADMIO	APAT IRSA CNR 3120B:2003
CROMO TOTALE	APAT IRSA CNR 3150B1:2003
CROMO VI	APAT IRSA CNR 3150C:2003
PIOMBO	APAT IRSA CNR 3230B:2003
MERCURIO	APAT IRSA CNR 3020A2:2003
ZINCO	APAT IRSA CNR 3020:2003
FUORURI	APAT IRSA CNR 4020:2003
NITRATI	APAT IRSA CNR 4050:2003
SOLFATI	APAT IRSA CNR 4020:2003
BENZENE	EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006
TOLUENE	EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006
ETILBENZENE	EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006
PARA-XILENE	EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006
STIRENE	EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006
BENZO (a) ANTRACENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
BENZO (a) PIRENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
BENZO (b) FLUORANTENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
BENZO (k) FLUORANTENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
BENZO (g,h,i) PERILENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
CRISENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
DIBENZO (a,h) ANTRACENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
INDENO (1,2,3-cd) PIRENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
PIRENE	APAT IRSA CNR 5080:2003
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI (IPA)	APAT IRSA CNR 5080:2003
IDROCARBURI TOTALI (come n-esano)	UNI EN ISO 9377-2:2002

- i) Il Gestore, in alternativa ai metodi di analisi indicati alla precedente lettera h), potrà utilizzare anche altri metodi ufficiali diversi da quelli indicati, previa verifica dei metodi medesimi con ARPAE.
- j) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti tabellari. Qualora i parametri della validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
- k) Il Gestore dovrà effettuare **2 monitoraggi all'anno (uno in periodo irriguo e uno in periodo non irriguo) della freatimetria delle acque sotterranee** sui 3 piezometri di monitoraggio, tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo degli esiti degli autocontrolli eseguiti.

- l) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, degli **autocontrolli quinquennali sulle acque sotterranee (primo monitoraggio anno 2016)**, tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
- m) Il Gestore dovrà predisporre una relazione che contenga, per i parametri monitorati, le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori delle C.S.C. riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da riportare nella relazione annuale.

X. INDICI DI PERFORMANCE AMBIENTALI

Il Gestore dovrà registrare **annualmente gli indici di performance ambientali** dell'installazione.

XI. INTERVENTI MANUTENTIVI

- a) Il Gestore dovrà fornire agli Organi di Controllo prova documentale (quantitativi e tempi) degli interventi relativi ai controlli e alla sostituzione e/o manutenzione periodica dei sistemi di abbattimento presenti e dei campionatori automatici degli scarichi delle acque reflue industriali, tenendo le debite **registrazioni** di tali interventi.
- b) Il Gestore dovrà riportare sui registri, tenuti a disposizione degli Organi di controllo, le prove documentali del **numero, tipo e durata degli interventi di manutenzione straordinaria** dell'installazione.

XII. EVENTI INCIDENTALI

Il Gestore dovrà riportare sui registri, tenuti a disposizione degli Organi di controllo, le prove documentali del numero e durata degli eventi incidentali, nonché delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti su suolo, contaminazioni corpi idrici, ecc...).

- f) **di sostituire il Paragrafo E.2 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA 6299 del 30/10/2015, con il seguente Paragrafo E.2:

**E.2 INDICAZIONI**

- a) Il Gestore deve trasmettere **ad ARPAE, AUSL e Comune** le seguenti comunicazioni:
  - 1. **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data di inizio dei lavori di installazione delle nuove linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi, firmata dal Direttore Lavori,
  - 2. **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data di inizio dei lavori del nuovo impianto di strippaggio e recupero dell'ammoniaca per produrre solfato d'ammonio con annessi nuovi serbatoi D15, firmata dal Direttore Lavori,
  - 3. **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data di dismissione della caldaia TC-RW, responsabile dell'emissione E3,
  - 4. **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data di attivazione della nuova caldaia a gas naturale, responsabile delle emissioni E5 (a, b, c, d),

5. **entro 30 giorni dalla data di fine lavori**, le relative date di fine lavori dei lavori di adeguamento previsti ai **Punti 2, 3 e 4 del Paragrafo C.3**,
  6. **entro 30 giorni dalla data di fine lavori**, una comunicazione, a firma del Direttore Lavori e del Legale Rappresentante della Società Niagara S.r.l., che attesti che le opere di adeguamento dell'AIA sono state realizzate come indicato nella documentazione prodotta e come previsto ai **Punti 2, 3 e 4 del Paragrafo C.3.**, corredata di fascicolo fotografico delle opere eseguite
- b) Il Gestore deve **prontamente inviare ad ARPAE** l'aggiornamento dell'organigramma aziendale nel quale si dovranno evincere le responsabilità in materia ambientale (comprehensive delle deleghe del CdA rilasciate per tali competenze) e del recapito telefonico del responsabile dell'impianto produttivo.
  - c) Il Gestore deve trasmettere **ad ARPAE, entro 60 giorni dalla data di messa a regime delle linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi**, i rapporti di prova (RdP) delle analisi effettuate per la classificazione delle tipologie di fanghi filtropressati a basso tenore di metalli pesanti (FS1, FS2 e FB) e dei fanghi ad alto tenore di metalli pesanti (FID), a seguito dei lavori di installazione delle nuove linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi.
  - d) Il Gestore deve comunicare **a ARPAE, Comune e gestore del Servizio Idrico Integrato, con almeno 15 giorni di anticipo**, l'attivazione dello scarico S4. Tale comunicazione deve contenere altresì una previsione, almeno semestrale, delle quantità di acque reflue che il Gestore intende scaricare in pubblica fognatura,
  - e) Il Gestore deve comunicare **a ARPAE, con almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui effettuerà i monitoraggi del suolo e delle acque sotterranee.
  - f) Il Gestore deve inviare **a ARPAE e Comune, non appena in possesso**, gli esiti delle campagne di rilevazioni fonometriche di cui **al Paragrafo D.3.1.6**.
  - g) Nel caso in cui gli esiti delle campagne di monitoraggio acustico di cui **al Paragrafo D.3.1.6** rilevino un superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale, il Gestore dovrà:
    1. inviare a ARPAE e Comune, **entro 7 giorni** dal ricevimento degli esiti delle campagne di monitoraggio acustico, una comunicazione di superamento dei limiti sonori,
    2. inviare a ARPAE e Comune, **entro 4 mesi** dalla comunicazione di cui alla precedente punto 1 un progetto di bonifica acustica atto al rientro dei valori limite acustici autorizzati.
  - h) Il Gestore deve inviare **a ARPAE e Comune, non appena in possesso**, i referti dei controlli analitici dei sedimenti di cui **al Paragrafo D.3.1.8**.
  - i) Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell'installazione** di cui **al Paragrafo D.2.3**, la comunicazione di cui alla relativa lettera a) dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza e, **entro 15 giorni**, da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.
  - j) Le schede di sicurezza delle materie prime e di servizio identificate quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dal Gestore dovranno essere conformi al D.M. 07/09/2002 s.m.i. e al Regolamento CE n. 1907 del 18/12/2006 e s.m.i. e tenute a disposizione degli organi di controllo.

- k) Il Gestore deve raccogliere tutti i dati richiesti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D.3**) e riportarli all'interno di "uno o più Registri di Autocontrolli", informatici o cartacei, a disposizione degli Organi di controllo. In particolare sui Registri dovranno essere annotati in modo chiaro e dettagliato:
- Scarico di emergenza di troppo pieno della rete delle acque meteoriche del tetto che recapita in pubblica fognatura mediante lo scarico S2.
  - Eventi che portano a emissioni diffuse, fuggitive e/o eccezionali.
  - Emergenze, transitori di funzionamento e fermate prolungate previste al **Paragrafo C.2.1.8**.
  - Emergenze ed eventi che procurino impatti ambientali su suolo, acque e aria non previsti al **Paragrafo C.2.1.8**.
  - Interventi manutenzione straordinaria dell'installazione.
  - Tutte le registrazioni stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D.3.1**).
- g) **di sostituire l'Allegato 4 - "Planimetria emissioni in atmosfera" dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA n. 6299 del 30/10/2015, con l'Allegato 4, allegato al presente atto.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di **AIA n. 6299 del 30/10/2015**, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

L'**efficacia** del presente atto **decorre dalla data di notifica alla Società Niagara S.r.l.** del medesimo atto e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.


Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso mezzo PEC al SUAP del Comune di Poggio Renatico, il quale provvede al rilascio alla Società Niagara S.r.l. e alla trasmissione in copia al Comune di Poggio Renatico, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Società Hera S.p.A.).

L'Autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.


Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i., il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

*F.to digitalmente*  
La Dirigente della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**Allegato 4 - “Planimetria emissioni in atmosfera”**



- LEGENDA**
- 01 Piazzole scarico automezzi
  - 02 Grigliatura
  - 03 Vasca separazione emulsioni
  - 04 Accumulo - Omogeneizzazione
  - 05 Frattolamenti
  - 06 Stoccaggio reagenti
  - 07 Stoccaggio e dissoluzione calce
  - 08 Sala quadri
  - 09/B Reattore trattamento primario
  - 09 Primo sed. chimico-fisico
  - 10 Reattori trattamento chimico-fisico
  - 11 Secondo sed. chimico-fisico
  - 12 Neutralizzazione, rilancio a accumulo alimentazione bio
  - 13 Accumulo alimentazione bio
  - 14 Primo stadio bio denitrificazione
  - 15 Primo sed. bio
  - 16 Denitrificazione secondo stadio bio
  - 17 Ossidazione secondo stadio bio
  - 18 Secondo sed. bio
  - 19 Rilancio a terzo stadio bio
  - 20 Terzo stadio bio denitrificazione
  - 21 Terzo stadio bio ossidazione
  - 22 Terzo sed. bio
  - 23 Trattamento con ozono
  - 24 Vasca accumulo acque da filtrare
  - 25 Filtri a sabbia e carbone attivo
  - 26 Vasche accumulo finale scarico S3
  - 26/1 Vasche accumulo finale scarico S4
  - 27 Campionatore sequenziale
  - 28 Valvola di intercettazione dello scarico
  - 29/A e B Vasche accumulo fanghi liquidi
  - 30 Reattori trattamento fanghi liquidi
  - 31 Impastatore fanghi
  - 32 Filtrpress
  - 33 Pozzetto raccolta e rilancio rete fognaria interna
  - 34 Pozzetto raccolta e rilancio acque provenienti dai piazzoli
  - 35 Serbatoi di raccolta acque piazzoli
  - 36 Biofiltrazione aria
  - 37 Scrubber
  - 38 Serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi
  - 39 Serbatoi di stoccaggio emulsioni
  - 40 Cabina elettrica
  - 41 Locale pozzo
  - 42 Locale compressori
  - 43 Serbatoio Ossigeno liquido
  - 44 Serbatoio gasolio mezzo CARISPURGO S.r.l.
  - 45 Rilancio acque reflue laboratorio
  - 46 Locale caldaia riscaldamento uffici
  - 47 Deposito bombole gas tecnici laboratorio
  - 48 Botola ingresso utilities in impianto
  - 49 Concentratori
  - 50 Serbatoi di accumulo acque da pluviali tetto
  - 51 Ex Caldaia RW
  - 52 Ex Caldaia RW
  - 53 Aircoroler RW
  - 54 Sala quadri zona concentratori
  - 55 Gruppo elettrogeno
  - 56 Serbatoio gasolio mezzo NIAGARA srl.
  - 57 Locale inverter impianto fotovoltaico
  - 58 Torri Stripaggio/Absorbimento
  - 59 Frattolamento/Decarbonazione
  - 60 Serbatoi stoccaggio Solfato D'Ammonio
  - 61 Serbatoi stoccaggio cloridrico
  - 62 Serbatoio stoccaggio post lavorazioni
  - 63 Serbatoio fanghi ammoniacali pres. pericolosi
  - 64 Serbatoio fanghi ammoniacali pres. non pericolosi
  - 65 Vagliatura
  - 66 Cogeneratore
  - 67 Centrale termica
- E1 Emissione Biofiltro  
 E3 Caldaia RW  
 E4 Caldaia Uffici  
 E5 a,b,c,d Emissioni centrale termica/cogenerazione  
 EL Emissione Laboratorio  
 EG Emissione Gruppo Elettrogeno  
 ■ Rete di aspirazione aria e punti di emissione in atmosfera

 <b>SMALTIMENTO E DEPURAZIONE CONTO TERZI DI SCARICHI INDUSTRIALI INQUINANTI VIA AMENDOLA N.12 44028 POGGIO RENATICO (FE)</b>			
Titolo: ALLEGATO 3A - AIA			
Oggetto: PLANIMETRIA EMISSIONI			
Tavola n. 3A	Scala: 1:200	Data: 20/02/06	Nome file: ALLEGATO 3A
Revisione n. 15	Data revisione: 10/05/2016	Disegnato:	Approvato:

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**